

che si chiede, sia un atto che la legge possa fare. Evidentemente va oltre la competenza dei poteri dello Stato. Lo Stato interviene per ragioni di incolumità, per regolare la sicurezza della navigazione, delle persone, la idoneità dei mezzi di trasporto, e fino a questo punto giunge indubbiamente la competenza e la potestà dello Stato; ma quando a tutto ciò una Società privata abbia ottemperato, pretendere che le si possa imporre anche quest'obbligo, francamente mi sembra cosa eccessiva.

D'altra parte l'onorevole Pantano ha detto benissimo, che non ci sarà bisogno di andare supplichevoli a domandare agli esercenti di mezzi di trasporto se accettano o non accettano il servizio cumulativo, perchè sarà sempre loro interesse di accettarlo, perchè il servizio cumulativo rappresenta un beneficio reale, rappresenta la fonte della ricchezza di molte compagnie di navigazione che in questo modo hanno potuto attrarre un traffico che altrimenti sarebbe loro sfuggito. E allora porre un articolo di legge con cui quasi si imponga come minaccia ciò che è un beneficio, parmi atto ingenuo da parte nostra. E d'altra parte, quando non avessero interesse, l'imporre questo servizio sarebbe un vero atto di violenza legislativa, che credo non sia nel pensiero dell'onorevole Orlando e dei suoi colleghi.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro che l'emendamento dell'onorevole Orlando, pel modo, come è formulato, non sia da accogliere. L'articolo contiene una disposizione tassativa che lo Stato, direi quasi, impone indistintamente a se stesso nell'interesse complessivo e superiore dei rapporti. L'onorevole ministro dice giustamente, in ciò d'accordo con l'onorevole Orlando, che per qualunque compagnia di navigazione il servizio cumulativo rappresenta un beneficio. Ma io domando all'onorevole ministro: crede egli che rimanga anche lontanamente pregiudicata dall'articolo la facoltà, e direi quasi il dovere, di concedere anche ad altre compagnie libere il servizio cumulativo?

Se restasse il benchè minimo dubbio, basterebbe aggiungere in fondo all'articolo quest'altro alinea: « il servizio cumulativo e di corrispondenza potrà essere anche concordato con altre imprese di navigazione,

non sovvenzionate dallo Stato e da enti locali ».

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Tengo a dichiarare in modo assoluto all'onorevole Pantano che quest'articolo non intende di costituire monopoli. Tutte le compagnie terrestri o marittime che esercitino un dato traffico, sono nelle medesime condizioni. Sarebbe veramente iniquo da parte del legislatore che ad alcune compagnie si accordasse il servizio cumulativo e ad altre no. Se tutte sono in grado di compiere questo servizio cumulativo, tutte hanno il diritto di farlo. Monopoli non abbiamo intenzione di introdurne in alcuna maniera. Ciò mi pare, che risponda alla seconda parte delle considerazioni dell'onorevole Pantano.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando Salvatore, insiste nel suo emendamento?

ORLANDO SALVATORE. Sono stato mosso a fare questa proposta unicamente da questo: che il servizio cumulativo terrestre e marittimo è stato sempre erroneamente considerato non come qualche cosa di remunerativo, ma come un onere. Le convenzioni del 1893 stabilivano appunto quest'obbligo alle compagnie di assumere il servizio cumulativo.

DANEO, *relatore*. Alle compagnie sovvenzionate.

ORLANDO SALVATORE. Appunto, perchè lo spirito era di considerare questo servizio come un onere, non come un qualche cosa di remunerativo.

E questo carattere di onere è mantenuto nella disposizione dell'articolo 42 che io vorrei modificata.

Dopo le dichiarazioni però negative dell'onorevole Daneo e dell'onorevole ministro, e dolendomi quindi che per ciò che concerne trasporti marittimi non si faccia un passo avanti dal 1893 ad oggi, non mi resta che ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora l'articolo s'intende approvato soltanto mettendo la parola *rimunerati* invece di *rimunerativi*.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Precisamente.

PRESIDENTE. Articolo 43.

Quando per superare forti dislivelli o per altre ragioni gravi convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per